


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AMMINISTRATIVO-Controlli Amministrativi
Anticorruzione/Trasparenza
Servizio Risorse Umane
Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE

N° 1123 DEL 26-09-2018

REGISTRO GENERALE

N° 1030 DEL 26-9-2019

OGGETTO: Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge n°104/92 e s.m.i. alla dipendente Musumeci Irene.

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta del 24/09/2019 acquisita al prot. generale in pari data al n.30723 della dipendente a tempo indeterminato part time verticale su quattro giorni (25ore), Sig.ra Musumeci Irene con il Profilo Professionale di Agente di Polizia Municipale - Cat. C1, intesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/92 art. 33 per l'assistenza di un familiare disabile;

Vista la copia del Decreto di omologazione del 09/07/2019 RG n.2053/2018 del Tribunale Civile di Ragusa Sez. Lavoro e Previdenza, che riconosce, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, la situazione di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/92) al familiare del richiedente;

Richiamato l'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 in base al quale il dipendente pubblico o privato che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a diciotto ore di permessi mensili;

Richiamata, altresì, la circolare INPDAP - Direzione Centrale delle Entrate contributive n. 35/2000 la quale dispone che per i dipendenti pubblici le tre giornate di permesso mensile (pari a diciotto ore) ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 debbono essere interamente retribuite ed assoggettate all'ordinaria contribuzione previdenziale;

Visto che il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali., stipulato il 21 maggio 2018, dispone all'art.33:

1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;

Ritenuto pertanto opportuno riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata e dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di diciotto ore di permessi mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal mese di Settembre 2019;

Vista la determina sindacale n.12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 31/12/2019;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la normativa di riferimento:

- Legge n. 104/1992;
- Legge n. 53/2000;
- D. Lgs. 151/2001;
- D.Lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.li – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regione ed Enti Locali;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.li- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;


DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. di accogliere, l'istanza prodotta dalla dipendente Sig.ra Musumeci Irene in servizio a tempo indeterminato part time verticale su quattro giorni (25 ore) presso questa Amministrazione, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere il familiare portatore di handicap grave;
2. di riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di diciotto ore di permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per l'assistenza al familiare disabile, con decorrenza dal mese di Settembre con le prescrizioni dell' art.33 C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, stipulato il 21 maggio 2018 ;
3. di precisare che la dipendente, in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art. 33 L. 104/92;
4. di dare atto che alla dipendente spetterà l'intera retribuzione assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale, non verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio;
5. di dare atto:
 - che il presente atto non comporta impegno di spesa;
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che in ottemperanza della legge di tutela della privacy e dei dati personali (Regolamento UE n.679/2016) i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
 - che la presente sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi ;
6. di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata e al Comandante di Polizia Municipale.


L'ISTRUTTORE AMM.VO

(Rita Profetto)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giovanni Parisi)





IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)

